

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 7 MAGGIO 2018

“per le attività di supporto tecnico – specialistico correlate alla realizzazione degli interventi nelle aree residenziali Stadio Tinelli (Comune di Massa) e Viale da Verrazzano (Comune di Carrara)”

TRA

la **Regione Toscana** (nel seguito anche denominata “Regione” o “le Parti”), con sede e domicilio fiscale in Firenze, Piazza Duomo, 10, Codice Fiscale 01386030488, agli effetti del presente atto rappresentata da Dott. Edo Bernini, nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente ed Energia;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante *“Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 *“Nuovi interventi in campo ambientale”*, che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO l’art. 1, comma 4 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426 che ha individuato tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) quello di “Massa Carrara”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 21 dicembre 1999, con il quale è stato perimetrato il SIN di “Massa Carrara”;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 recante il *“Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati”*;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 252 che statuisce in ordine all’individuazione dei “Siti di Interesse Nazionale” e relative procedure di bonifica;

VISTO lo schema dell’*“in house providing”*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO l’art. 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina il procedimento per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi “*in house*”, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017, con la quale l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTO il D. L. 11 novembre 2022, n. 173 ed, in particolare, gli articoli n. 4 e 5, con cui sono stati rispettivamente ridenominati il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – MATTM) in «Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» (cd. MASE) ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» (cd. MIT);

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. “*opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'*“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 16 giugno 2022, n. 235, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24 luglio 2022, al n. 2182, adottato dal Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), recante *“Disciplina relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Sogesid S.p.A.”*, il quale sostituisce il decreto interministeriale 17 aprile 2019, n. 144;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 111, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 novembre 2022, al n. 3033, adottato dal Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), recante *“Modalità di attuazione della disciplina relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A. di cui all'art. 1, comma 6 del decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 111”*;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse le Strutture Commissariali di Governo, anche con riferimento specifico al SIN/SIR di “Massa Carrara”;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche previste dal presente atto;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori

disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC – tra le quali l'area tematica “2. Ambiente” - e ripartito tra le stesse le risorse FSC disponibili;

CONSIDERATO che la citata delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, inoltre, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

CONSIDERATA l'adozione, in data 1° dicembre 2016, da parte della Cabina di regia istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

CONSIDERATO che, con delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera CIPE n. 25/2016, è stato approvato il sopra citato Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e del acque;

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, n. 138, le competenze precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque in materia di bonifica di siti contaminati sono state attribuite alla Direzione Generale per il risanamento ambientale;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 - sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sono stati programmati, tra gli altri, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN/SIR di “Massa Carrara”, per un importo pari a € 21.000.000,00;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “*ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con la quale, tra l'altro, viene fissato il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del suddetto Fondo all'anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023;

VISTO l'Accordo di Programma “*per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN (di cui al D.M. 29 ottobre 2013), integrativo dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Massa Carrara” del 14 marzo 2011*”, sottoscritto a mezzo firma digitale in data 1° settembre 2016 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di Commercio di Massa Carrara;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma è volto ad assicurare la messa in sicurezza, la bonifica e il recupero delle aree ancora facenti parte del SIN in stretto coordinamento con le aree ex SIN (SIR), di cui al D.M. 29 ottobre 2013;

ATTESO che nell'ambito dell'Accordo di Programma in esame, al fine di garantire l'unitarietà della progettazione ed il coordinamento degli interventi, le Parti hanno individuato la Sogesid S.p.A. quale unico soggetto attuatore di tutti gli interventi in area SIN ed in area SIR – per l'importo complessivo di € 3.057.284,00 – ricompresi nella sezione attuativa dell'Accordo medesimo;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5 dell'Accordo di Programma prevede la sottoscrizione di apposita Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A. nella quale dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione degli interventi sopra esplicitati, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario;

VISTA la Convenzione stipulata in data 23 marzo 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., per l'affidamento alla medesima Società dei seguenti interventi:

- a) aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda sottostante alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, individuazione delle possibili sorgenti di contaminazione pregresse e di quelle attive ancora presenti;
- b) ricostruzione del modello idrogeologico che consenta di identificare gli interventi prioritari all'interno di una cornice unitaria (SIN/SIR);
- c) progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della falda sottostante alle aree SIN e SIR che ottimizzi i costi di intervento anche alla luce sia degli interventi di messa in sicurezza già in atto nelle aree SIN e SIR, sia di una più attenta ricognizione dell'impiantistica attualmente esistente e utilizzabile in detta progettazione;
- d) interventi urgenti, su singole sorgenti attive di contaminazione, di prevenzione/messa in sicurezza e bonifica delle seguenti aree residenziali ricomprese nel SIR:
 - d.1) Intervento di rimozione degli hot spot di terreno nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa);
 - d.2) intervento di messa in sicurezza/bonifica nell'area residenziale Stadio – Tinelli (Comune di Massa);
 - d.3) intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara);

VISTA la seconda Convenzione attuativa dell'Accordo di Programma del 1° settembre 2016, stipulata in data 13 luglio 2021 tra la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto le attività tecnico-specialistiche connesse al completamento degli interventi ricompresi nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 1° settembre 2016, con particolare riferimento alle attività di seguito riportate:

- a) interventi sulla falda del SIN SIR di Massa Carrara: attività di indagine propedeutiche e progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica unitario della falda sottostante alle aree SIN e SIR;
- b) Area residenziale antistante la ex Colonia Torino (Comune di Massa): esecuzione dei lavori di prevenzione della contaminazione;
- c) Area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa): acquisizione dei pareri da parte degli Enti al progetto di prevenzione della contaminazione;
- d) Area residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara): trasmissione dei risultati della caratterizzazione e dell'elaborato specialistico di sintesi e analisi di rischio;

VISTO l'atto integrativo alla sopra citata Convenzione attuativa del 13 luglio 2021, stipulato tra la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A. in data 10 agosto 2022, con il quale è stata disposta la proroga delle attività alla data del 30 giugno 2023, con l'obiettivo di allineare temporalmente la durata della Convenzione alle tempistiche necessarie alla completa realizzazione degli interventi nell'Area residenziale antistante la ex Colonia Torino (Comune di Massa), garantendone la necessaria copertura amministrativa;

VISTO l'Accordo di Programma *“per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di Massa Carrara”* stipulato in data 7 maggio 2018 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana, il Comune di Massa e il Comune di Carrara, volto a garantire una più efficace *governance* ed una maggiore tempestività nell'attuazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi di bonifica riguardanti il sito in esame, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 giugno 2018 con il numero di registro 1-2142;

ATTESO che il predetto Accordo di Programma del 7 maggio 2018 disciplina le modalità di realizzazione degli interventi di bonifica riguardanti il sito di Massa Carrara, sia immediatamente attivabili che programmati e non ancora coperti dalle necessarie risorse finanziarie (per un valore complessivo di € 34.774.528,00), con l'obiettivo di garantire una più efficace *governance* ed una maggiore tempestività nell'attuazione e monitoraggio degli stessi;

CONSIDERATO, in particolare, che la Tabella n. 1 inserita all'art. 4, comma 1 del sopra citato Accordo di Programma del 7 maggio 2018 dettaglia gli interventi immediatamente attivabili (sezione attuativa) – come meglio specificati nel pertinente Allegato Tecnico - con relativi costi ed indicazione dei soggetti attuatori;

VISTA la Tabella n. 2 inserita all'art. 4, comma 2 dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, nella quale sono elencati, in ordine di priorità, gli ulteriori interventi di messa in sicurezza/bonifica di competenza pubblica, anche in sostituzione ed in danno di soggetti privati, ove ne ricorrano le condizioni, da attivare successivamente e subordinatamente all'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, ammontano a complessivi € 22.500.000,00, di cui:

- ✓ € 21.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 programmate nel Programma Operativo *“Ambiente”* – sotto-piano *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*, approvato con delibera CIPE n. 55/2016;
- ✓ € 1.500.000,00 a valere su risorse del bilancio della Regione Toscana;

CONSIDERATO che, rispetto alla realizzazione degli interventi, l'art. 8 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 30 aprile 2021), dispone che all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole *«31 dicembre 2021»* siano sostituite dalle seguenti: *«31 dicembre 2022»*, prorogando il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il capitolo 3.2.2 *“Obblighi Giuridicamente Vincolanti”* del nuovo SIGECO del Piano Sviluppo e Coesione, approvato nel mese di luglio 2022, prevede – come confermato dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) nella Cabina di Regia del 12 settembre 2022 (aggiornata al 14 settembre 2022) - che *“L'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV)” può considerarsi assunta con l'intervento*

della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), ai sensi del punto 2.3 della Delibera CIPE 26/2018, ovvero di un atto equivalente nelle casistiche diverse”;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5 del suddetto Accordo di Programma del 7 maggio 2018 individua la Sogesid S.p.A. quale soggetto attuatore delle fasi progettuali e operative funzionali alla realizzazione dei seguenti interventi – per l'importo complessivo di € 22.500.000,00 - ricompresi nella sezione attuativa del predetto Accordo:

- ✓ bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di emungimento, collettamento e trattamento, per un importo di € 17.771.380,00 IVA inclusa;
- ✓ realizzazione di interventi urgenti su singole sorgenti attive di contaminazione della falda individuati all'interno dell'area SIN – SIR, anche per stralci funzionali, per un importo di € 4.728.620,00 IVA inclusa:
 - intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino – Lotto B (Comune Massa);
 - intervento di messa in sicurezza/bonifica nell'area residenziale Stadio -Tinelli (Comune Massa);
 - intervento di messa in sicurezza/bonifica dell'area residenziale Viale da Verrazzano (Comune Carrara);

CONSIDERATO che il summenzionato art. 3, comma 5 dell'Accordo di Programma prevede la sottoscrizione di apposita Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A. nella quale dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione degli interventi sopra esplicitati, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario;

PRESO ATTO della nota prot. 66264 del 18 giugno 2021 inviata dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) alla Regione Toscana, con la quale, nel confermare la possibilità di stipulare accordi convenzionali tra la Regione e la Sogesid S.p.A. in conformità al disposto del citato art. 37, comma 1, lett. g) del D.L. 77/2021, è rilevata la necessità di garantire, nell'ambito degli stessi, la coerenza con il piano degli interventi previsto dagli Accordi di Programma del 1° settembre 2016 e del 7 maggio 2018, opportunamente aggiornati e riprogrammati;

VISTA la copiosa corrispondenza agli atti intercorsa nel corso dell'annualità 2022 tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine alla riprogrammazione del piano interventi previsto dall'Accordo di Programma del 7 maggio 2018 (attraverso la definizione e successiva modifica delle diverse versioni di tabelle degli interventi nonché delle relative schede tecnico-finanziarie), volta a dare seguito alle urgenze territoriali e a individuare le priorità di intervento per la bonifica del sito di Massa Carrara;

VISTI gli esiti della Cabina di Regia dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, tenutasi in data 12 settembre 2022 (come aggiornata in data 14 settembre 2022);

VISTA la nota del 19 settembre 2022, con la quale la Regione Toscana ha confermato, anche all'esito di quanto discusso in sede di cabina di Regia, che gli interventi inseriti nella nuova proposta di programmazione delle attività previste nell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018 hanno tenuto conto, come illustrato nella pertinente relazione inviata in vista della sopra citata Cabina

di Regia, degli interventi che Sogesid S.p.A. avrebbe potuto realizzare nel rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assunzione delle OGV;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a conclusione della Cabina di Regia in esame, ha chiesto alla Regione Toscana di acquisire, nei tempi tecnici strettamente necessari, la proposta di rimodulazione degli interventi nei termini concordati, al fine di procedere alla relativa formalizzazione;

VISTA la nota del 14 novembre 2022, con la quale la Regione Toscana, ad esito della Cabina di Regia del 12 settembre 2022 (come aggiornata in data 14 settembre 2022), ha trasmesso la riprogrammazione del piano interventi previsto dall'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, allegando le relative schede tecnico-finanziarie);

CONSIDERATO che, in particolare, nella seguente Tabella n. 1 – Elenco degli interventi urgenti – sezione attuativa sono stati inseriti gli interventi coperti da finanziamento, e, nel caso degli interventi finanziati dal FSC, gli interventi che saranno realizzati nel rispetto della scadenza prevista per l'assunzione delle OGV, riconducendo ciascun intervento, per una migliore comprensione e della semplificazione del monitoraggio, a un univoco CUP;

TABELLA N. 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI URGENTI - SEZIONE ATTUATIVA

DENOMINAZIONE INTERVENTI	CUP	COSTO (€)	RISORSE	SOGGETTO ATTUATORE
A – Interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda sottostanti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi	I52E22000500002	12.000.000,00	Regione Toscana	SOGESID S.p.A.
A.1 – Gestione depurazione e monitoraggio per ulteriori 2 anni)	Da richiedere	1.500.000,00	Regione Toscana	SOGESID S.p.A.
B - Area SIR B 1.1 Indagini integrative e AdR preliminare al completamento intervento di rimozione dei terreni contaminati da mercurio (CSC>1 mg/Kg), nell'area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa)	I66E22000040001	121.983,66	FSC	SOGESID S.p.A.
C 2.1 Adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area Residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara) – Solo progettazione	I86E22000080001	226.974,36	FSC	SOGESID S.p.A.
C 2.2 Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento nell'area residenziale Viale da Verrazzano	I86E22000090001	107.496,32	FSC	SOGESID S.p.A.
COSTO TOTALE INTERVENTI URGENTI (B 1.1+ C 2.1 + C 2.2)		456.454,34	FSC	SOGESID S.p.A.
COSTO TOTALE INTERVENTI URGENTI (A+A.1)		13.500.000,00	Regione Toscana	SOGESID S.p.A.
COSTO TOTALE INTERVENTI URGENTI		13.956.454,34		

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con la medesima nota del 14 novembre 2022, ha rappresentato quanto segue:

“per quanto concerne l'intervento “A - Interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara: Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi” per il quale non sarà possibile acquisire l'ordinativo giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022, volendo, in attesa del suo rifinanziamento, dare comunque seguito al suddetto intervento di bonifica ne ha previsto la copertura con risorse regionali al fine di consentire a SOGESID attraverso la formula dell'appalto integrato, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori”;

ATTESA l'esigenza di addivenire alla stipula della presente Convenzione, con la quale disciplinare le seguenti attività di supporto tecnico-specialistico, ricomprese nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, come rivista a seguito delle decisioni assunte in sede di Cabina di Regia;

- ✓ (area SIR): B 1.1. – indagini integrative e AdR preliminare al completamento dell'intervento di rimozione dei terreni contaminati da mercurio (CSC>1 mg/Kg), nell'area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa);
- ✓ C 2.1 – adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area Residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara) – solo progettazione;
- ✓ C 2.2 – documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento nell'area residenziale Viale da Verrazzano;

VISTA la nota prot. U-0004093 del 25 ottobre 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso alla Regione Toscana lo schema del presente atto convenzionale;

CONSIDERATO che il DPCOE ha reso noto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel caso degli interventi a valere su risorse FSC regolati da Accordi di Programma in cui i soggetti beneficiari (solitamente Regioni) si avvalgono dei servizi della Sogesid S.p.A. – in house del medesimo Ministero, che assume, in questo caso, il duplice ruolo di soggetto attuatore e realizzatore dell'intervento - l'approvazione da parte del beneficiario del “programma di lavoro” per la realizzazione della progettazione può essere considerato come atto comprovante l'assunzione dell'OGV ai sensi delle Delibere CIPE n.25/2016 e n. 26/2018;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente atto saranno effettuate direttamente dalla Regione Toscana, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Accordo di Programma;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e la Sogesid S.p.A. - ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020 (al n. 3046) – e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, la sopra citata Convenzione Quadro regola i servizi garantiti dalla Società a valere sui fondi ordinari del Ministero;

ATTESA la volontà di adottare per ragioni di uniformità gestionale, nonostante le risorse di natura aggiuntiva assentite dal presente atto, la medesima disciplina prevista per attività ordinarie dalla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, ai fini della determinazione del costo del personale (costi diretti di cui all'art. 10, comma

1, lettera A), secondo gli importi massimi riferiti ai livelli e corrispondenti skills professionali, ivi previsti;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei Conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

VISTO l'art. 4, comma 3 dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, in base al quale la congruità dei costi dei progetti e degli interventi in tutte le fasi procedurali è assicurata dalla Regione Toscana;

CONSIDERATA la positiva valutazione effettuata dalla Regione Toscana in merito alla congruità economica dell'offerta presentata dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto della Convenzione)***

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate incluse nel sito di “Massa Carrara”, la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in qualità di soggetto attuatore e nei limiti delle risorse economiche individuate al successivo articolo 5, le attività di supporto tecnico-specialistico connesse alla realizzazione dei seguenti interventi, ricompresi nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, come rivista a seguito delle decisioni assunte in sede di Cabina di Regia del citato Accordo, tenutasi in data 12 settembre 2022 (come aggiornata in data 14 settembre 2022):

(area SIR): B 1.1. – indagini integrative e AdR preliminare al completamento dell'intervento di rimozione dei terreni contaminati da mercurio (CSC>1 mg/Kg), nell'area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa). CUP: I66E22000040001;

C 2.1 – adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area Residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara) – solo progettazione. CUP: I86E22000080001;

C 2.2 – documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento nell'area residenziale Viale da Verrazzano. CUP: I86E22000090001.

2. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di cui al comma 1, sono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3.
3. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalla Sogesid S.p.A. garantendo la complementarità e la prosecuzione delle attività già svolte nell'ambito delle Convenzioni del 23 marzo 2017 e del 13 luglio 2021, citate nelle premesse.
4. Con separato atto convenzionale saranno disciplinate le ulteriori attività ricomprese nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018, come rivista a seguito delle decisioni assunte in sede di Cabina di Regia, con particolare riferimento a quelle correlate alla progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara (con gestione depurazione e monitoraggio).

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A., per il tramite della Regione Toscana, all'approvazione della Cabina di Regia di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma del 7 maggio 2018.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 7 mesi, come dettagliato nel cronoprogramma incluso nel POD di cui all'art. 3.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di comune accordo tra le Parti; la maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.

Articolo 5

(Importo)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, è assegnato alla Sogesid S.p.A. un importo complessivo massimo pari a € 456.454,33 (euro quattrocentocinquantaseimilaquattrocentocinquantaquattro/33) inclusa IVA al 10%, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato POD.

Tale importo risulta così ripartito:

(area SIR): B 1.1. – € 121.983,66 per le indagini integrative e AdR preliminare al completamento dell'intervento di rimozione dei terreni contaminati da mercurio (CSC>1 mg/Kg), nell'area residenziale Stadio Tinelli (Comune di Massa);

C 2.1 – € 226.974,36 per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area Residenziale Viale da Verrazzano (Comune di Carrara) – solo progettazione;

C 2.2 – € 107.496,32 per il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento nell'area residenziale Viale da Verrazzano.

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, programmate per il SIN di "Orbetello – Area ex Sitoco" nel Piano Operativo Ambiente – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", approvato con Delibera CIPE n. 55/2016, come dettagliato nelle premesse.
2. Le somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto sono accantonate in quota parte – come meglio esplicitato nell'allegato POD - per l'eventuale copertura degli oneri sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione di contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società medesima.

Articolo 6 **(Modalità e termini di pagamento)**

1. I pagamenti a favore della Sogesid S.p.A. sono erogati mediante anticipazione, pagamenti intermedi e saldi, come indicato nei successivi commi, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Operativo Ambiente FSC 2014/2020 citato nelle premesse.
2. In particolare, è prevista l'erogazione da parte della Regione Toscana a Sogesid S.p.A., a titolo di anticipazione, di un importo pari al 10% dell'importo complessivo di cui all'art. 5, comma 1, alla luce dell'approvazione del Piano Operativo di dettaglio – di carattere pluriennale – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. La predetta anticipazione sarà detratta nelle successive richieste di erogazione dei pagamenti intermedi.
3. I pagamenti intermedi sono disposti, in coerenza con il Si.Ge.Co, fino all'85% dell'importo complessivo della presente Convenzione, previa formale richiesta di erogazione da parte della Sogesid S.p.A. alla Regione Toscana, corredata dalla documentazione amministrativo-contabile con la quale sono debitamente rappresentate e giustificate le spese sostenute, in particolare:
 - a. i giustificativi di impegno, nello specifico, provvedimenti che originano la prestazione o la fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.);
 - b. i giustificativi della prestazione o della fornitura, nello specifico, documenti che descrivono la prestazione o la fornitura (ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.);
 - c. le quietanze/giustificativo di pagamento, nello specifico, documenti che attestano, in maniera inequivoca, l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad esempio: il mandato di pagamento con relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto);
 - d. documentazione probatoria delle attività realizzate: SAL (stato avanzamento lavori), report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.
4. Al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo complessivo la Sogesid S.p.A. può richiedere alla Regione Toscana la liquidazione del saldo finale, corrispondente alla quota residua del 5% dell'importo finanziato. Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità (in caso di acquisizione di beni e servizi) ed a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. A tal fine, la Sogesid S.p.A. trasmette alla Regione Toscana la richiesta di liquidazione del saldo finale, corredata da:
 - a) rendiconto finale delle spese sostenute;
 - b) documentazione amministrativo-contabile di cui al comma precedente.
5. I pagamenti a favore della Sogesid S.p.A. saranno erogati dalla Regione Toscana previo perfezionamento degli adempimenti di legge contabili ed amministrativi, nei limiti della

disponibilità di cassa ed in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e da successive Delibere e Circolari recanti disposizioni e aggiornamenti circa le modalità di adempimento e funzionamento dei Piani Operativi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

6. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Regione Toscana e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione della Regione per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
7. Previa espressa autorizzazione da parte della Regione Toscana a seguito di verifica della regolarità amministrativo-contabile e della regolarità dell'esecuzione dell'attività, Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla medesima Regione – Direzione Ambiente ed Energia –Piazza Duomo, 10 – Firenze, C.F. 01386030488. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Regione Toscana provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c Bancario indicato in calce alle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
8. La Regione Toscana provvederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.
9. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, la Regione Toscana si impegna a comunicare alla Sogesid S.p.A. le coordinate del codice IPA in tempo utile per l'emissione delle fatture elettroniche nei termini indicati nel presente articolo.
10. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto, come meglio esplicitato nell'allegato POD, sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, in coerenza con la disciplina di cui all'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro citata nelle premesse.
11. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili (ad esclusione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale) è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
12. Le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico oggetto del presente atto sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016. Qualora le prestazioni di carattere tecnico ingegneristico relative ai singoli interventi dettagliati nel POD allegato e di importo superiore al milione di euro siano eseguite direttamente da personale della Sogesid S.p.A., le medesime saranno valutate a parcella con l'applicazione di un ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.
13. La Sogesid S.p.A. si impegna a fornire ogni utile supporto alla Regione Toscana per la predisposizione delle schede intervento di cui al comma 1, complete del relativo cronoprogramma, che saranno condivise dalla Regione con il Ministero e caricate a cura dello stesso sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE. Al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'intervento in conformità con quanto previsto dal punto 2, lettera d) della Delibera CIPE n. 25/2016 e dal punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, la Società provvederà altresì a predisporre

relazioni bimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, trasferendo in tal modo alla Regione Toscana i dati relativi all'avanzamento economico, procedurale, fisico e di risultato degli interventi, funzionali alla corretta alimentazione del sopra citato Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

Articolo 7 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086.
3. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M) e il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale: NTRMSM69E31H501J).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare alla Regione, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia alla Regione Toscana ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 8 ***(Responsabile e referenti della Convenzione)***

1. E' individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Quali referenti della presente Convenzione sono individuati:
 - ✓ per la Regione Toscana il Dott. Sandro Garro, dirigente responsabile del "Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR";
 - ✓ per la Sogesid S.p.A. l'Ing. Silvia Carecchio, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica aziendale e dell'attuazione del presente atto convenzionale per conto della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 9
(Contratto a terzi)

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni ed il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte della Regione Toscana di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.
3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso l'espletamento di selezioni pubbliche all'esito delle quali verranno loro conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già precedentemente selezionati in altre procedure di analoga natura.
5. Il conferimento degli incarichi di consulenza da parte della Sogesid S.p.A. risulta comunque subordinato all'acquisizione, da parte di quest'ultima, della preventiva autorizzazione dei Ministeri competenti (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che esercitano il controllo analogo sulla Società, in aderenza alle raccomandazioni formulate alla medesima dall'Azionista di riferimento. L'Atto verrà rimodulato dalle Parti ove ciò sia necessario in conseguenza delle determinazioni dei predetti Dicasteri. Esula da quanto sopra l'erogazione di servizi di ingegneria e, più in generale, di servizi professionali regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 10
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 11
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 12
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - la Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo n. 10;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 13
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 14
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 15
(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è della Regione Toscana che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione della Regione Toscana tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

Articolo 16
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. In particolare, Sogesid S.p.A. si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza dei dati sensibili connessi alle informazioni e documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
4. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17

(Disposizioni in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi e, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. La Regione Toscana ha adottato il proprio vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il proprio Codice di comportamento.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili, per quanto possibile, anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.
6. In ottemperanza alla direttiva relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. 16 giugno 2022, n. 235, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24 luglio 2022, al n. 2182, eventuali disfunzioni in ordine all'applicazione del citato PTPCT della Società verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy

di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia

Il Direttore
Dott. Edo Bernini

SOGESID S.P.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.